

Istruzioni per la compilazione

Modalità e Termini per la presentazione

Il modulo deve essere inviato esclusivamente tramite il servizio "Dichiarazioni online", fruibile direttamente all'indirizzo <https://dichiarazioni.conai.org>, oppure dall'home page del sito www.conai.org.

Il Consorziato è tenuto a verificare l'avvenuta notifica di accettazione, che è il presupposto per ritenere valida la presentazione della dichiarazione.

Il modulo 6.2 Import imballaggi pieni va compilato da tutti i Consorziati che abbiano effettuato importazioni (UE ed extra UE) di imballaggi pieni (cioè utilizzati per il confezionamento delle materie prime/semilavorati, prodotti finiti o attrezzature, impiegati o comunque gestiti nell'ambito della propria attività industriale, commerciale, etc.) di proprietà o detenuti ad altro titolo (ad esempio noleggio) e deve essere presentato entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento.



L'utilizzo di tale modulo è limitato ai soli importatori di imballaggi pieni. Gli importatori di imballaggi vuoti fanno riferimento al Mod. 6.1 imballaggi vuoti.

Periodicità

Il Consorziato comunica a CONAI la periodicità di invio delle dichiarazioni: mensile, trimestrale o annuale, in funzione del Contributo Ambientale dichiarato/dovuto per l'anno precedente. A partire dalle dichiarazioni di competenza 2016 sono state elevate le soglie della classe "esente" (a 50,00 Euro per materiale la procedura ordinaria e a 100,00 Euro per la procedura semplificata) e di quella "annuale" (a 1.000,00 Euro per materiale).

Dall'apposito menù a tendina selezionare:

— **"annuale"** nel caso in cui il valore del Contributo relativo all'anno precedente sia inferiore o uguale a 1.000,00 Euro;

— **"trimestrale"** nel caso in cui il valore del Contributo relativo all'anno precedente sia superiore a 1.000,00 Euro ma non a 31.000,00 Euro. Successivamente seleziona l'anno di riferimento e il **trimestre** solare di riferimento della dichiarazione.

Vedi

Guida CONAI, Volume 1, parte seconda, schemi esemplificativi – C, D ed E, disponibile sul sito www.conai.org, in Download documenti/Guida al Contributo.

“**mensile**” nel caso in cui il valore del Contributo relativo all’anno precedente sia superiore a 31.000,00 Euro. Successivamente seleziona l’anno e il **mese** di riferimento della dichiarazione.



La periodicità prevista (o scelta facoltativamente) non può essere modificata in corso d’anno.

La procedura per la fascia di esenzione. Le imprese che, in riferimento all’anno precedente, hanno dichiarato un Contributo Ambientale CONAI fino a concorrenza della soglia di esenzione su un determinato materiale, sono esentate dalla dichiarazione periodica su quel materiale per l’anno in corso. Si ricorda che la soglia di esenzione è variata da 26,00 a 50,00 Euro a partire dall’anno di competenza 2016. Si precisa che il limite di 50,00 Euro per materiale è da intendersi comprensivo sia della produzione che dell’importazione. Sulle fatture emesse, anche relative alla prima cessione, le imprese espongono la

dicitura: “Contributo Ambientale CONAI assolto, ove dovuto”. Qualora il Consorziato in fascia di esenzione dovesse verificare a fine anno di aver superato la relativa soglia dovrà comunque presentare la dichiarazione periodica.

Le imprese di nuova costituzione, che iniziano l’attività nel corso dell’anno, dovranno presentare dichiarazioni trimestrali per i mesi di attività. Per l’anno successivo stabiliranno le proprie classi di dichiarazione effettuando una previsione in base all’anno precedente. In pratica, per ciascun materiale dovranno valutare la media mensile dei Contributi dichiarati e riportarla ai 12 mesi.

Apertura di nuove attività da parte di un Consorziato. Può avvenire che un Consorziato, che già presenta dichiarazione periodica per una

propria attività, si trovi, nel corso dell’anno, ad avviare una nuova attività assoggettata (ad esempio, un produttore di imballaggi che inizia un’attività di importazione e rivendita di altri prodotti/imballaggi e/o viceversa). In questo caso la dichiarazione periodica per la nuova attività dovrà essere presentata con cadenza trimestrale per i mesi di competenza. Per stabilire la classe di dichiarazione per l’anno successivo, si utilizzerà un criterio analogo a quello indicato per le imprese di nuova costituzione.

Le imprese che subentrano ad un soggetto dichiarante devono mantenere la periodicità di dichiarazione di quest’ultimo

Dati anagrafici

È possibile modificare i dati anagrafici (ad esclusione di quelli identificativi dell’azienda), se diversi da quelli già riportati, andando nell’area “Modifica dati anagrafici” sulla barra in alto.

Procedura ordinaria - peso degli imballaggi pieni importati e Contributo Ambientale CONAI



Il dato delle quantità va espresso in tonnellate, con arrotondamento alla terza cifra decimale; a titolo di esempio: 1 kg = 0,001 t, 100 kg = 0,100 t.

Il Contributo Ambientale viene determinato in base al peso complessivo degli imballaggi pieni importati nel periodo di riferimento, suddivisi per materiale. Il Consorziato comunica a CONAI i dati necessari per la determinazione del Contributo Ambientale dovuto e le quantità cedute in esenzione.

Nella **colonna Azioni**, il Consorziato clicca il bottone “Modifica quantità”, che aprirà automaticamente la finestra “Modifica Dettaglio Prodotto” da compilare riportando i quantitativi in esenzione e i quantitativi assoggettati per ciascun materiale e l’eventuale numero d’ordine che si desidera sia riportato nella fattura emessa dai rispettivi Consorzi di Filiera; clicca il bottone “Cancella quantità” per azzerare, eventualmente, i valori inseriti nella riga corrispondente.



La formulazione del Numero d’Ordine è libera. Si precisa che ciascun materiale sarà fatturato da un diverso Consorzio di Filiera, mentre le procedure semplificate saranno fatturate direttamente da CONAI.

Nella **colonna Materiale** sono già riportati i sei materiali di riferimento.

Nella **colonna A** sono riportati i quantitativi degli imballaggi pieni importati nel periodo di riferimento della dichiarazione, distintamente per materiale di imballaggio, ceduti ad esportatori che abbiano attivato la procedura di esenzione “ex-ante”, comunicata al fornitore con modulo 6.5, o i quantitativi di imballaggi importati con utilizzo diretto della procedura di esenzione “ex-ante” (“auto-plafond”).

Il dato complessivo risultante nel campo totale della colonna A dovrà, inoltre, essere dettagliato, suddiviso per ciascun cliente, nella sezione 6.3 / Scheda Quantità in Esenzione.

Nella **colonna B** sono riportati, per ciascun materiale di imballaggio, i quantitativi assoggettati/assoggettabili a Contributo Ambientale CONAI.



Per il materiale plastica, il Consorziato deve indicare le quantità richieste distintamente per ciascuna delle tre Fasce contributive (Fascia A – B – C). Qualora il Consorziato non sia in grado di indicare

(o comunque non intende farlo) le informazioni richieste distintamente per ciascuna fascia, lo stesso può tenere indistinti i 3 flussi di imballaggi in plastica importati, indicando tutti i quantitativi nell’apposita

Fascia C bis. Qualora i flussi indistinti di imballaggi importati rientrino esclusivamente nelle fasce A e B, il Consorziato indica tutti i quantitativi nell’apposita Fascia B bis.

Nella **colonna C** è indicato il valore, espresso in Euro/t, del Contributo Ambientale CONAI relativo ai sei materiali di imballaggio e determinato per il periodo di riferimento della dichiarazione.



Per il materiale Plastica il valore del Contributo Ambientale CONAI non è più unico. Dal 1° gennaio 2018 sono entrati in vigore i nuovi valori diversificati per

fascia contributiva. Per il materiale Alluminio, sono riportati i due valori conseguenti alla riduzione del Contributo dal 1° giugno 2018.

Nella **colonna BxC** viene riportato l’importo in Euro ottenuto dalla moltiplicazione delle quantità indicate nella colonna B per il valore, espresso in Euro/t, del Contributo Ambientale CONAI riportato nella colonna C.



Non è più prevista l’ulteriore distinzione tra imballaggi “primari” e “secondari/terziari”.

6.3 / Scheda quantità in esenzione

Tale scheda deve essere compilata esclusivamente nei casi in cui il dichiarante abbia effettuato:

- _____ cessioni ad un cliente che ha attivato una procedura di esenzione da Contributo per esportazione di imballaggi (plafond di esenzione richiesto con modulo 6.5 Fornitori);
- _____ importazioni di imballaggi pieni in procedura ordinaria, applicando a queste stesse importazioni una procedura di esenzione da esso stesso adottata per successiva esportazione (“auto-plafond” di esenzione “ex-ante”).

Il dichiarante deve indicare il codice fiscale o la partita IVA dei clienti che usufruiscono dell'esenzione dal Contributo Ambientale e, per ognuno di essi, le relative quantità cedute. Il dichiarante deve indicare il proprio codice fiscale e le quantità acquistate in esenzione (a prescindere dal fatto che siano state o meno cedute ad altri), nel caso di utilizzo diretto delle procedure di esenzione per esportazione.



Per il materiale plastica dovranno essere indicati i quantitativi distinti per ciascuna fascia contributiva (Fasce A – B – C).

La scheda 6.3 può essere compilata:

- _____ inserendo una riga alla volta facendo click sul bottone “Nuovo cliente”, che aprirà automaticamente la finestra “Modifica Dettaglio Esenzione” da compilare indicando codice fiscale o partita IVA e quantitativi;
- _____ caricando i dati da un file con estensione .txt o .csv cliccando il bottone “Carica da file”;
- _____ riprendendo i dati dall'ultima dichiarazione di pari tipologia precedentemente inviata cliccando il bottone “Carica da dichiarazione precedente”.

Procedure semplificate per importazione di imballaggi pieni

Rappresentano una facilitazione delle modalità di calcolo e versamento del Contributo Ambientale, attraverso calcoli forfetari per la determinazione del Contributo stesso.

Le procedure semplificate sono applicabili:

- _____ esclusivamente all'importazione di imballaggi pieni (merce imballata);
- _____ in presenza di obiettive ragioni tecniche che ne determinino la necessità (ad esempio, la grande quantità di referenze diverse importate, l'elevato numero di fornitori esteri, l'impossibilità di ottenere dai propri fornitori le schede prodotto o l'eccessiva difficoltà ad autodeterminare le stesse).

Il Consorziato compila il riquadro relativo alla procedura semplificata attraverso la quale intende dichiarare il Contributo Ambientale CONAI.

A Per importazioni di prodotti alimentari imballati. Il Contributo Ambientale CONAI viene calcolato in base a un'aliquota percentuale – indicata nell'apposita colonna – da applicare al valore complessivo delle importazioni (al netto dell'IVA e delle spese di trasporto) effettuate nel periodo di riferimento, secondo la classe di dichiarazione. Tale valore va indicato nella prima colonna. Nella terza colonna **“Valore Totale Contributo”** viene riportato il Contributo Ambientale risultante.



I valori in valuta estera devono essere convertiti in Euro, in modo congruente con le registrazioni ai fini IVA.

B Per importazioni di prodotti NON alimentari imballati. Il Contributo Ambientale CONAI viene calcolato in base a un'aliquota percentuale – indicata nell'apposita colonna – da applicare al valore complessivo delle importazioni (al netto dell'IVA e delle spese di trasporto) effettuate nel periodo di riferimento, secondo la classe di dichiarazione. Tale valore va indicato nella prima colonna. Nella terza colonna **“Valore Totale Contributo”** viene riportato il Contributo Ambientale risultante.

C Calcolo forfetario sul peso dei soli imballaggi delle merci. In alternativa alla procedura semplificata “a valore”, il Consorziato può utilizzare la procedura del calcolo forfetario in base a un unico Contributo sul peso dei soli imballaggi delle merci importate. Nella prima colonna va riportato il peso complessivo (espresso in t) dei soli imballaggi delle merci importate nel periodo di riferimento, secondo la classe di dichiarazione. I pesi dei soli imballaggi sono calcolati, normalmente, per differenza tra massa linda e massa netta (senza distinzione tra i sei materiali di imballaggio). Nella terza colonna **“Valore Totale Contributo”** viene riportato il Contributo Ambientale risultante.

Alla colonna “N. Ord. da indicare in fattura” viene indicato l’eventuale Numero d’Ordine che si desidera sia riportato nella fattura emessa da CONAI o dai rispettivi Consorzi di Filiera. È possibile caricare il Numero d’Ordine dalla precedente dichiarazione cliccando il bottone “carica da dichiarazione precedente”.



Monoprodotto/monomateriale

Al fine di evitare sperequazioni nella determinazione del Contributo Ambientale, l’applicazione delle procedure semplificate per le importazioni di articoli cc.dd. “monoprodotto/monomateriale” non è consentita qualora si configuri quale mezzo di

evasione del Contributo Ambientale dovuto secondo la procedura ordinaria. Sono equiparate alle importazioni “monoprodotto/monomateriale” le importazioni “pluriprodotto/plurimateriale” che riguardano esigue varietà di prodotti e/o tipologie di imballaggio e materiale di imballag-

gio. L’utilizzo non consentito della procedura semplificata costituisce grave violazione degli obblighi consortili, sanzionata ai sensi dell’art. 13 del Regolamento. CONAI effettuerà le opportune verifiche per monitorare la corretta applicazione della procedura.



Il ricorso a tali procedure semplificate è vincolato alla presenza di obiettive ragioni tecniche che ne determinano la necessità (ad esempio, la grande quantità di referenze diverse importate, l’elevato numero di fornitori, l’impossibilità di ottenere dai propri fornitori le schede prodotto o l’eccessiva difficoltà ad autodeterminare le stesse).

La difficoltà/impossibilità a tenere

distinti i flussi di imballaggi pieni in plastica importati non può costituire un presupposto per fare ricorso alle procedure semplificate di dichiarazione. Pertanto, deve essere utilizzata la procedura ordinaria, usufruendo di una delle 2 semplificazioni previste in caso di flussi indistinti, con applicazione del valore contributivo più elevato tra quelli previsti e oggetto di dichiarazione.

Invio della dichiarazione

Al termine della compilazione, cliccando il bottone “Invia dichiarazione” i dati vengono trasferiti a CONAI che trasmette contestualmente al dichiarante una “Ricevuta di presentazione”. Cliccando il bottone “Invia dichiarazione”, il dichiarante si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI, si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza, nonché a rendere disponibile, su richiesta di CONAI, copia delle fatture del fornitore estero e/o delle bolle doganali (o elenchi riepilogativi delle stesse) e/o della dichiarazione Intrastat.

Il giorno lavorativo successivo CONAI trasmette al dichiarante la notifica di accettazione, nella quale si conferma che la dichiarazione in oggetto ha superato i preliminari controlli ed è stata accettata attraverso l’assegnazione di un numero di protocollo.

Rettifiche di dichiarazione

In Consultazione/Modifica il servizio consente di verificare lo stato delle dichiarazioni di ciascun utente e di correggere eventuali errori di compilazione.

Sono contrassegnate in modo differente le dichiarazioni "non modificabili" (perché CONAI ha già emesso la relativa fattura) e quelle "modificabili" (non ancora fatturate ma già accettate con il numero di protocollo). Per quelle non modificabili online, si dovrà compilare ed inviare a CONAI la dichiarazione in formato cartaceo disponibile anche sul sito www.conai.org, in Download documenti/Modulistica. La dichiarazione in formato cartaceo deve essere firmata dal legale rappresentante (o da persona delegata) prima dell'invio a CONAI a mezzo PEC (contributo.conai@legalmail.it) o fax (02.54107563).

Se la dichiarazione è firmata da una persona delegata, allegare delega se non già fornita in precedenza.